

Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che è pervenuta la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Interporto della Toscana Centrale S.p.a. per il giorno 25 settembre 2019, ore 10.00, per deliberare sui seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rinnovo organo amministrativo;
3. Determinazione compensi a favore Amministratori, compreso il Presidente, relativamente alle indennità di presenza;
4. Varie ed eventuali.

Il Segretario Generale ricorda che con l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci dello scorso 12 luglio, è scaduto il consiglio di amministrazione dell'Interporto. A tale proposito la Giunta della Camera di Commercio ha già deliberato in data 4.04.2019 (DG 21/19):

- "di esprimersi a favore della forma collegiale dell'organo di amministrazione della Società, con il numero di cinque componenti, al fine di garantire che le varie componenti della società e degli interessi pubblici di cui sono portatrici abbiano nel Consiglio adeguata rappresentanza;
- di nominare, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e nel rispetto dello Statuto, il Presidente Luca Giusti quale rappresentante della Camera di Commercio di Prato in seno al consiglio di amministrazione della società Interporto della Toscana Centrale S.p.A., previa acquisizione di dichiarazione attestante la condizione di cui all'art. 1, comma 734 della legge 27.12.2006, n. 296;
- di esprimersi a favore di una proposta di determinazione dei compensi a favore degli Amministratori, compreso il Presidente, relativamente alle indennità di presenza, a condizione che tali compensi siano determinati nel limite massimo degli importi attuali in godimento."

Occorre ricordare preliminarmente che la Camera di Commercio di Prato, negli atti relativi alle revisioni (straordinaria e ordinaria) delle partecipazioni camerali, adottati in adempimento alle prescrizioni del Testo Unico delle società pubbliche, ha considerato la società fra quelle in controllo pubblico, tenuto conto dell'orientamento della Direzione VIII del Dipartimento Tesoro del 15 febbraio 2018 istituita con D.M. 16 maggio 2017 presso il MEF, ai sensi dell'art. 15 del citato testo unico, delle analoghe conclusioni presenti in pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti, alle linee guida per le operazioni di razionalizzazione, e considerato il fatto che lo statuto attribuisce ai soci pubblici la nomina di amministratori ex art. 2449 cc. Tali atti sono stati pubblicati sul sito, in Amministrazione Trasparente, e trasmessi alla sezione Regionale della Corte dei Conti che, fino a questo momento, non ha sollevato rilievi.

L'inclusione della società tra quelle in controllo pubblico determina l'applicazione di una serie di norme del Testo Unico, fra le quali quelle relative alla governance e ai limiti ai compensi degli amministratori. La disciplina dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico è contenuta nelle seguenti disposizioni di cui all'art. 11 del TUSPP. Disciplina che si caratterizza per una norma a regime ed una a contenuto transitorio:

La norma a regime è contenuta nel comma 6: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...], previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società in controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società

devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dell'organo di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”;

La norma transitoria è contenuta nel successivo comma 7: “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del ministero dell'Economia del 24 dicembre 2013, n. 166.”

Il regime transitorio cesserà con l'entrata in vigore del decreto.

Poiché il decreto non è stato ancora emanato, trova dunque applicazione il limite stabilito nella normativa del 2012 in base alla quale “A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”. Per “tali società”, si intendono quelle in controllo pubblico, posto che la norma è richiamata dal TUSP con riferimento agli “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”. Ciò trova conferma anche nell'Orientamento del 10 giugno scorso della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche operante presso il MEF.

Anche alla luce dell'orientamento sopra richiamato, il Segretario Generale richiama la necessità di mantenere la coerenza con gli atti precedentemente adottati dalla Camera di Commercio di Prato, nei quali l'Interporto viene considerata società controllata, ancorché nella forma del controllo congiunto da pubbliche amministrazioni. Pertanto, nella determinazione dei compensi del nuovo organo amministrativo, si dovrà tenere conto della normativa sopra richiamata e conseguentemente i compensi dell'organo amministrativo dell'Interporto della Toscana Centrale non potranno essere approvati nel limite dell'importo attuale in godimento, ma dovranno rispettare il limite dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Per fornire alla Giunta un quadro completo e sottolineare altresì come il Testo Unico, anziché costituire l'unica fonte di riferimento per le partecipazioni pubbliche e consentire di superare le difficoltà interpretative e applicative sorte in precedenza, abbia al contrario introdotto ulteriori elementi di complicazione, il Segretario Generale illustra anche alcune nuove evoluzioni relative al concetto di controllo pubblico.

Con un recente atto di indirizzo del Ministro dell'Interno agli enti locali dello scorso 17 luglio avente proprio ad oggetto la precisazione della definizione di “società a controllo pubblico”, il Ministero, dopo aver ricostruito le varie interpretazioni e aver evidenziato “la rilevanza del contrasto registrato sul punto, sia per l'autorevolezza degli orientamenti espressi (che fa rilevare divergenze tra le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti alle Sezioni riunite in sede di controllo, oltre a coinvolgere il Consiglio di Stato e la struttura ex art. 15 del Testo unico), sia per le potenziali implicazioni connesse alla soluzione che dovesse prevalere” ha auspicato un intervento legislativo che chiarisca definitivamente “se rientrino nella predetta nozione anche le società aventi totale o prevalente capitale pubblico frazionato tra una pluralità di amministrazioni nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, ancorché tra le medesime non sussista un

vincolo legale, statutario, parasociale o contrattuale e/o comunque un coordinamento formalizzato nel senso chiarito dall'art. 2, co. 1, lett. b), seconda parte del Testo unico.”

Sullo stesso argomento la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo (N. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 20.06.2019), ha ritenuto che “in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, possono essere qualificate come “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più” amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante).” Tale presunzione di controllo può essere superata quando “in presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).” Le Sezioni Riunite poi affermano che i soci pubblici hanno un obbligo di formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società.”

A distanza di poco, la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (sentenza n. 17 del 4 luglio 2019) ha affermato che “la situazione di controllo pubblico, in definitiva, non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno juris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un coordinamento di fatto; esso deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (la cui esistenza può in determinate circostanze desumersi da comportamenti concludenti) che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario di alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti, determina la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.”

Ciò premesso, in attesa di un auspicato intervento legislativo che chiarisca definitivamente quando si sia in presenza di situazioni di controllo (congiunto), il Segretario Generale invita la Giunta a rivalutare quanto già deliberato in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 7.187.500 azioni (pari al 11,40% del capitale sociale) di Interporto della Toscana Centrale s.p.a.;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 25 settembre, ore 10 dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. (protocollo n. 0018732 del 19.09.2019);

VISTO il Decreto Legislativo 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICORDATO che la Giunta, con l'atto di ricognizione definitivo adottato nella riunione del 18 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha deliberato di mantenere la partecipazione in suddetta società in quanto fornisce servizi di interesse generale nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 104/2018 del 19.12.2018 con la quale la Giunta ha adottato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

VISTO lo statuto della società società Interporto della Toscana Centrale s.p.a;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 21/19 del 4 aprile 2019;

VISTO l'Orientamento del 19 giugno 2019 della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la necessità di deliberare in ordine alla partecipazione all'assemblea ordinaria dell'Interporto della Toscana Centrale S.p.A. di cui in narrativa;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione, con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e all'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di partecipare all'assemblea ordinaria dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. convocata per il giorno 25 settembre 2019, ore 10.00;
2. di confermare le decisioni assunte con la deliberazione n. 21/19 in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno della prossima assemblea, rettificando quanto deliberato in merito ai compensi dell'organo amministrativo, precisando che gli stessi saranno approvati a condizione che tali compensi siano determinati nel limite della normativa applicabile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).